



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Notizie dall'Ordine"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli



NOTIZIE DALL'ORDINE N. 45/2015

Napoli 03 Agosto 2015 (*)

L'iscrizione all'Ordine richiede il possesso obbligatorio e la notificazione della PEC fin dal Novembre 2009. Nell'Albo è obbligatoria l'indicazione della PEC. Invitiamo i Colleghi che ne siano sprovvisti a dotarsi della PEC ed a notificarla al CPO. La ns. Categoria offre gratuitamente, in uno al D.U.I., la PEC istituzionale avente il suffisso @consulentidellavoropec.it. Presto, comunque, partiranno le diffide il cui mancato riscontro costituirà presupposto per deferimento al Consiglio di Disciplina. La sanzione è quella della sospensione.

Sull'obbligatorietà della PEC per i liberi professionisti nei rapporti con la P.A. ce ne siamo occupati, attraverso la presente Rubrica, in più circostanze riportando la fonte normativa (*id*: D.L. 29 Dicembre 2008 n. 185 Conv. in Legge 28 Gennaio 2009 n.2) e le disposizioni emanate dal CNO.

Dunque, la PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) è obbligatoria nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (INPS, INAIL, D.T.L. Tribunale ecc.) e, pertanto, anche nei confronti dell'Ordine professionale di appartenenza che, come noto, è classificato come Pubblica Amministrazione.

La normativa istitutiva della PEC e della sua obbligatorietà prevede che nell'albo sia riportata l'indicazione della PEC e la visione al pubblico deve essere garantita.

Se, pertanto, vi collegate con il sito www.ordinecdlna.it troverete, nella sezione ALBO iscritti, l'indicazione della PEC per la maggior parte dei Colleghi.

Ma c'è di più!!!

Il CNO si è addossato l'onere della redazione dell'Albo Unico dei Consulenti del Lavoro d'Italia con l'indicazione della PEC in considerazione della presenza, tra i CPO, di strutture che per la loro dimensione non sono in grado di gestire telematicamente l'Albo professionale con grande difficoltà, quindi, di adempimento alla norma nella parte in cui prevede la consultazione da tutti dell'Albo contenente l'indicazione della PEC.

L'obbligo primario di ciascun iscritto, *dalla fine di Novembre 2009*, è quello di **notificare al proprio CPO la PEC in dotazione al fine di consentire allo stesso l'adempimento della sua pubblicità nell'albo professione (id: funzione assoluta anche dal CNO attraverso la pubblicazione dell'Albo Unico).**

Quale sia l'importanza della PEC vi è nota al pari della **funzione di semplificazione e contenimento di costi a carico della Pubblica Amministrazione e dell'utente.**

Sul piano dell'efficacia della PEC ai fini della "notificazione" è chiaro che il semplice invio, purchè acquisito dal sistema e recapitato al destinatario, **equivale, né più, né meno, alla spedizione di una R.A.R. 1 a prescindere dall'avvenuta lettura del testo recapitato.**

Il nostro Ordine, attraverso **una convenzione base del CNO con TELECONSUL**, ha offerto gratuitamente la PEC agli iscritti all'atto della dotazione (obbligatoria) del D.U.I..

E' la c.d. PEC istituzionale con il suffisso **@consulentidellavoropec.it** che ha, essenzialmente, lo scopo di uniformità della Categoria nell'uso e nella dotazione di una MEDESIMA PEC richiamante l'identità dell'Ordine di appartenenza.

Chiaramente, a differenza del D.U.I., non è obbligatoria la dotazione della PEC c.d. Istituzionale.

L'Importante è che qualsivoglia PEC scelga l'iscritto, nella sua libertà ed autonomia, **la notifichi, poi, al CPO!!**

Se, infatti, procedete ad una rapida consultazione dell'albo degli iscritti al CPO di Napoli, riportato nel sito istituzionale, vi rendete conto che alcuni colleghi hanno notificato una PEC che non è quella istituzionale.

Il D.U.I. è, invece, obbligatorio essendo stato scelto dal CPO di Napoli quale attestazione di iscrizione ai sensi dell'art. 9 della legge 12/79.

Ora, a scanso di equivoci, è necessario anche soffermarsi su alcuni aspetti relativi alla dotazione della PEC **pur ribadendo che questa, una volta in dotazione dell'iscritto, deve essere immediatamente notificata al CPO affinché, tramite il CNO, venga inserita nel REGINDE (Registro Unico degli Indirizzi di Posta Elettronica):**

- a) ***La dotazione della PEC è collegata all'iscrizione nell'Albo donde è ininfluente che un iscritto non svolga, di fatto, la professione o che sia dipendente di terzi;***
- b) ***La PEC viene offerta gratuitamente dallo Stato ai cittadini qualora questi avessero necessità di dialogare con la P.A. Orbene, un libero professionista (id: anche un Consulente del Lavoro) giammai potrebbe dotarsi di una di queste mail messe a disposizione dei cittadini gratuitamente;***
- c) ***La PEC, qualunque essa sia purchè venga notificata al CPO, deve essere attivata per poter adempiere alle funzioni per le quali è stata istituita.***

Il CNO, all'indomani dell'entrata in vigore della norma sulla PEC, invitò i CPO a "diffidare", pena l'apertura del procedimento disciplinare, **gli iscritti** non in possesso della PEC.

All'epoca lo facemmo, ottenendo dei buoni risultati.

Oggi, il numero dei Colleghi non ancora in regola con le disposizioni dell'obbligatorietà di dotazione e notifica della PEC è cresciuto. Ad esempio ce ne sono alcuni che non avendo rinnovato il D.U.I. (che ha validità triennale in quanto contiene la firma digitale) non sono nemmeno in possesso della PEC istituzionale né hanno notificato la dotazione di altra PEC.

Altri, invece, non sono in possesso del D.U.I. (id: mai avuto) e, quindi, della PEC.

A settembre partiranno le lettere di diffida a notificare la PEC entro un determinato lasso di tempo.

In mancanza si procederà al deferimento del Collega al Consiglio di Disciplina. L'inadempimento è tale che la sanzione non può che essere quella della "sospensione" fino alla rimozione dell'inadempimento stesso giacché la dotazione, da parte dell'iscritto, della PEC E LA SUA NOTIFICAZIONE AL CPO costituiscono un obbligo di legge.

Buon lavoro.

Ad maiora

IL PRESIDENTE

EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC